

LE NOVITÀ 2024 IN MATERIA DI COMMERCIO,
POLIZIA AMMINISTRATIVA E MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE

Dott. MARCO MASSAVELLI

Comandante Polizia Locale Susa (TO)

DI CHE COSA PARLIAMO

- *Le manifestazioni pubbliche: SCIA e controlli*
- *Modalità di assegnazione concessioni commercio su area pubblica*
- *Le novità per le attività commerciali e artigianali*

LE QUESTIONI DI MAGGIOR INTERESSE

Nel webinar si approfondiranno i nuovi adempimenti amministrativi che riguardano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche, le modalità di rilascio delle concessioni mercatali e le novità relative alle attività commerciali e artigianali...il tutto condito con gli aspetti del controllo di tali attività da parte della Polizia Locale

Art. 7.

Proroga di termini in materia di cultura

5. All'articolo 38 -bis , comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, **le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 partecipanti».**

Nella relazione illustrativa, si rappresenta che la proroga è opportuna per continuare a sostenere e incentivare il settore dell'industria culturale, che ancora risente degli effetti negativi del periodo pandemico.

ART. 38 BIS PROROGA AL 31.12.2023

D.L. 198/2022

✓ Proroga in materia di semplificazioni per lo spettacolo dal vivo (Art. 7, comma 7 sexies)

L'art. 7, al comma 7 sexies, **introdotto in Senato**, estende la vigenza delle disposizioni recate dall'art. 38 bis del decreto legge n. 76/2020 in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, sino al 31 dicembre 2023.

La norma inoltre estende il campo di applicazione delle semplificazioni, includendovi le proiezioni cinematografiche, ed estende l'orario di svolgimento delle stesse: le semplificazioni si applicano a tutti gli spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical e proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 (non più le 23).

Per la realizzazione di tali spettacoli, dunque, è sufficiente una SCIA presentata dall'interessato al SUAP, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

Articolo 38 bis

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di **spettacoli dal vivo** che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, (**anche cabaret e simili - no cinema**) che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è **sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività** di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, **fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 (DA INSERIRE NELLA RELAZIONE TECNICA)** e **con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.**

Articolo 38 bis

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

2. *La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. (D.M. del 19/8/1996 e le Circolari Gabrielli del 2017 e Piantedosi del 2018) (senza che sia più necessaria la convocazione della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS), competente al rilascio del parere di agibilità ex art.80 TULPS. per spettacoli con più di 200 persone)*

3. *L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.*

Articolo 38 bis

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta

giorni.

Articolo 38 bis
Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Art. 11

Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, **le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive (Direttiva Bolkestein), nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (31.3.2024)**

L'articolo 8, comma 6 della L.131/2003, dispone che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

Direttiva 12-12-2006 n. 2006/123/CE
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa ai servizi nel mercato interno.

Articolo 12

Selezione tra diversi candidati

1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.
3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. **215**
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:

a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, **specifiche clausole sociali** volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;

b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

articolo 2

decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005

Co.1. La categoria delle **microimprese**, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Co.2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Co.3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- ▶ a) ha meno di 10 occupati, e
- ▶ b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Co.4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

La CONFERENZA UNIFICATA

Con l'Intesa n. 83/cu del 5 luglio 2012, sancita in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.lgs 59/2010, (quindi oggi non più applicabile stante l'abrogazione dell'art. 70 attuata dall' art. 1, co. 686, lett. c), L. 145/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019) aveva stabilito:

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

7. Ai fini della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e al fine di evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, è stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale. A tal fine, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di 2 concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100 ovvero 3 concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a 100.

QUESTI LIMITI SONO STATI RECEPITI DALLE REGIONI NELLE NORME REGIONALI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E QUINDI SONO TUTTORA VIGENTI

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. **215**

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, **compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1.**

La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

.....

LA RICOGNIZIONE ANNUALE

Cadenza annuale per la ricognizione delle aree e per le procedure selettive

la prima entro il 31/10/2024

Quindi anno per anno i comuni devono valutare se sopprimere i posteggi liberi o assegnarli con i bandi sulla base delle nuove linee guida: si vuole ridurre il fenomeno della «spunta»

QUINDI.....

- ▶ le nuove concessioni
- ▶ e le concessioni che verranno riassegnate senza applicare il regime transitorio e derogatorio dei commi da 4 a 6 dell'art 11 della L.214/2023
- avranno durata di 10 anni
- dovranno essere assegnate con procedure selettive
- sulla base di nuove linee guida da emanare entro il 31/03/2024

I comuni con cadenza annuale devono:

QUINDI.....

- compiere una **ricognizione delle aree** destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche **per verificare la disponibilità di aree concedibili**,
- indire **procedure selettive** nel rispetto delle nuove linee guida.

- **la prima ricognizione** deve essere effettuata **entro il 31/10/2024** (10 mesi dalla data di entrata in vigore della L.214/2023).

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. **215**
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

4. **Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4 -bis e 4 -ter , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**

articolo 181, commi 4 -bis e 4 -ter , decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

4-bis. **Le concessioni** di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche **aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate** ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell' art. 16 del D.lgs 59/2010, **sono rinnovate per la durata di 12 anni**, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30/09/2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

**articolo 181, commi 4 -bis e 4 -ter ,
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4 -bis , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi

- ▶ secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 (cioè anche sulla base del DM 25/11/2020 e delle delibere regionali - 12 anni - **entro 30/06/2024**)
- ▶ e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. **215**

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono **comunque rinnovate** salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

comunque rinnovate:

anche se non si rilasciano i titoli, è opportuno effettuare il controllo dei requisiti prescritti per tutti gli operatori che ottengono in questo modo la concessione di posteggio

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.

cioè le procedure:

- annullate in autotutela per effetto della giurisprudenza
- mai avviate per parere AGCOM
- NON in scadenza al 31/12/2020 (quindi in scadenza a partire dal 1/01/2021)

QUINDI.....

La legge delinea tre casi:

1. Si conferma la validità, per tutta la loro durata, delle concessioni

- in scadenza al 31/12/2020 e già riassegnate fino al 2032
- già assegnate al 31/12/2023 con procedure selettive

2. Le procedure di rinnovo delle concessioni in scadenza al 31/12/2020, **iniziate** in attuazione dell'articolo 181, comma 4-bis, del D.L.34/2020 come convertito dalla L.77/2020, **E NON ANCORA ULTIMATE AL 30/12/2023, SONO CONCLUSE entro il 30/06/2024 sulla base di quanto previsto** dall'articolo 181, comma 4-bis, del D.L.34/2020 – L.77/2020, dal D.M. 25 novembre 2020 con le linee guida attuative e dalle relative delibere regionali. **Se l'amministrazione non conclude il procedimento entro il 30/06/2024, le concessioni si intendono comunque rinnovate** (salvo rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di intervenire in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies L.241/1990, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti prescritti)

QUINDI.....

3. Conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio

le procedure per concessioni in scadenza al 31/12/2020

- annullate in autotutela dai comuni per effetto della giurisprudenza
- mai avviate dai comuni in seguito al parere AGCOM

le procedure per concessioni NON in scadenza al 31/12/2020, quindi in scadenza a partire dal 1/01/2021

Resta ferma l'eventuale maggiore durata prevista da concessioni che scadono oltre il 31/12/2025

MA.....

COSA DEVONO FARE I COMUNI CHE nell'ambito della procedura di rinnovo ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del D.L.34/2020, come convertito dalla L.77/2020 **HANNO RILASCIATO LE CONCESSIONI SOLTANTO FINO AL 2023**, dando attuazione a quanto indicato dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 3210 del 18/01/2022 alla luce di quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 17 e n. 18 del 2021?

L'art. 11 della L.214/2023 fa salva la durata del rinnovo prevista all'art. 181 comma 4-bis, del D.L. 34/2020 come convertito dalla L. 77/2020 (cioè fino al 31/12/2032)

- sia per le concessioni già riassegnate ai sensi dell'art. 181 comma 4-bis (al co. 4, secondo periodo)
- che per quelle ancora da rilasciare (al co.5)

QUINDI....

- ▶ Chi ha **CONCLUSO** le procedure per il rinnovo delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 **disponendo che le concessioni agli aventi diritto fossero rinnovate fino al 31/12/2023** in base a quanto indicato dalle sentenze citate, **facendo salva diversa durata stabilita con successivi atti normativi, deve:**
 - dare atto con determina dirigenziale che, ai sensi dell'art. 11 co. 4 della sopravvenuta L.214/2023, tale termine, per identità di ratio, deve essere adeguato a quello previsto per i rinnovi dall'art.181, comma 4-bis, del D.L.34/2020 come convertito dalla L.77/2020 (cioè 31/12/2032),
 - integrare quindi la durata delle concessioni rilasciate per portarla al 31/12/2032.

QUINDI....

- ▶ Chi ha **APPROVATO GLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA** della procedura per il rinnovo delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 **disponendo che le concessioni agli aventi diritto fossero rinnovate fino al 31 dicembre 2023** in base a quanto indicato dalle sentenze citate, **facendo salva la possibilità di adeguare tale termine in ossequio a future disposizioni normative attuative della Direttiva 123/CE/2006, deve:**
 - dare atto, con determina dirigenziale, che tali atti non avevano concluso il procedimento di rinnovo (che restava comunque subordinato a successive disposizioni attuative della Direttiva 123/CE/2006), che viene ora concluso ai sensi dell'art. 11 co. 5 della sopravvenuta L.214/2023,
 - integrare la durata delle concessioni rilasciate per portarla al 31/12/2032, nel rispetto quindi del termine di durata del rinnovo previsto dall'art. 181, comma 4-bis.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. **215**

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge **sono abrogati:**

- a) la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4 -bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- c) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b) , della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

QUINDI.....

- Con l'art.11 della L.214/2023 il commercio su aree pubbliche non è più escluso dalla direttiva 2006/123/CE
- L'art. 71 del D.lgs 59/2010 dal 31/12/2023 si applica anche al commercio su aree pubbliche, stante che disciplina i requisiti soggettivi per tutte le attività di vendita e di somministrazione non espressamente escluse dal D.lgs 59/2010 o soggette a norme speciali (co.1 «Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione ...»)
- **Ma per effetto dell'abrogazione dell'art.70 del D.lgs 59/2010, le modifiche introdotte da tale articolo all'art. 28 del D.lgs 114/1998 restano vigenti?**

D.Lgs. 26-3-2010 n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Art. 70 Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche

(abrogato dall'art.1, co.686, lett. c), L. 145/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019)

[1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione **rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.**».

2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione **dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.** L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.».

D.Lgs. 26-3-2010 n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: «della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante «sono inserite le seguenti: «**limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche». ...]**

Art. 12.

Semplificazioni in materia di attività commerciali

Vendite di liquidazione anche in occasione di calamità naturali

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: «rinnovo dei locali» sono inserite le seguenti: «nonché accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,».

DECRETO LEGISLATIVO 114/98

Art. 15. Vendite straordinarie

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali **nonché accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1**, e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

QUINDI.....

Le VENDITE DI LIQUIDAZIONE possono svolgersi anche tutte le volte in cui si verifica un evento che comporti la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'art.24 del D.lgs 1/2018

Art. 24. Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale

vendite promozionali e sottocosto: COSA SONO

Art. 15 *Vendite straordinarie*

Co.4. Le **vendite promozionali** sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

Co. 7. Per **vendita sottocosto** si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati

vendite promozionali e sottocosto

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9 -bis . Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività.

.....

vendite promozionali e sottocosto

Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021.

La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni».

vendite promozionali e sottocosto

Salvo la Sicilia, le regioni hanno semplificato le vendite promozionali non prevedendo alcuna comunicazione da inoltrare al SUAP per il loro svolgimento

Effetti per i SUAP: vendite sottocosto

il **SUAP** del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa **che riceve la comunicazione unica di svolgimento della vendita sottocosto** la deve trasmettere ai **SUAP** competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali interessati allo svolgimento di tale vendita

D.P.R. 06.04.2001 n.218 (G.U. n.134 del 12.06.2001)

Regolamento recante disciplina delle VENDITE SOTTOCOSTO a norma dell'art.15 co.8 del D.lgs114/98

La vendita sottocosto:

- **deve essere comunicata al Comune** almeno 10 giorni prima dell'inizio
- non può essere effettuata più di 3 volte nell'anno
- non può durare più di 10 giorni
- non può interessare più di 50 referenze
- tra una vendita sottocosto e l'altra devono decorrere almeno 20 giorni, salvo per la prima dell'anno solare

art.1 commi 4 e 5 DPR 218/2001

Attività commerciali e artigiane nei centri urbani

L'articolo 12, comma 3 - inserito in sede referente – reca, con riferimento agli **esercizi di vicinato** e alle **medie strutture di vendita**, alcune misure a tutela della natura di **presidio urbano** e di **servizio** rappresentato dalle **attività commerciali e artigiane nei centri urbani**.

In particolare, alla **lettera b)**, nel confermare quale principio generale dell'ordinamento, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti o altri vincoli, estende le casistiche in presenza delle quali è consentito fare eccezione a tale principio, con riferimento alla **salvaguardia della sicurezza o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali**. Per tali finalità, **le regioni, le città metropolitane e i comuni possono**, senza discriminazioni tra gli operatori, **disporre limitazioni** all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di **misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane**, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici **Albi**.

Alla **lettera a)**, invece, modifica l'articolo 3 del D.L. n. 223/2006, che attualmente vieta l'imposizione di **distanze minime** tra esercizi commerciali della stessa tipologia, per far comunque salva la facoltà concessa ai sensi della lettera **b)** agli enti territoriali di imporre limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali e di adottare misure di tutela di esercizi di vicinato e botteghe artigiane (lettera a)).

Attività commerciali e artigiane nei centri urbani

3. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «Small Business Act» per l'Europa):

- ▶ a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, **fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214**»;

Art. 3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale

1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.lgs 114/1998, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: ...

b) il rispetto di **distanze minime obbligatorie** tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, **fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 31 del D.L.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L.214/2011; ...**

DECRETO LEGISLATIVO 114/1998 - NOVITA'

b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali.

.....

DECRETO LEGISLATIVO 114/1998 - NOVITA'

Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli.** I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in vigore».



Per consultare la Banca dati di Anci Risponde

<https://ancirisponde.ancidigitale.it/>

Per richieste di informazioni sul Servizio Anci Risponde e/o sugli altri servizi:

- Tel. 06 83394257-2
- info@ancidigitale.it
- www.ancidigitale.it

Per informazioni sulle formule di abbonamento

- ✓ <https://www.ancidigitale.it/servizi/>



N° IT315348